

VISTA la legge regionale 16 agosto 2000,n.17 recante “Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà”;

ATTESO che le Associazioni femminili di volontariato , destinatarie ,fra gli altri , dei contributi previsti dall’art.1 della legge regionale 16 agosto 2001, n.17, hanno fini sociali ,non agiscono a scopo di lucro e non hanno risorse finanziarie proprie ;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2001 n.0454/Pres. con il quale è stato approvato il “Regolamento per la realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà”;

CONSTATATO che le modalità di finanziamento così come previste dall’art.4 ,comma 1 del decreto del Presidente della Regione n.0454/Pres. non consentono alle predette Associazioni femminili di avere l’integrale copertura degli oneri sostenuti per l’attuazione dei “Progetti antiviolenza”;

VISTO l’art.4,comma 58 della legge regionale 29 gennaio 2003 ,n.1 (Legge finanziaria 2003);

RITENUTO pertanto necessario modificare ed integrare l’art.4 del succitato Regolamento così come risulta dal testo dell’ allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione ;

RICHIAMATO l’art.9 , comma 1 della L.R.17/2000 , laddove prevede che i criteri per la concessione dei contributi vengano adottati con provvedimento giuntale , sentita la Commissione consiliare competente;

RAVVISATA conseguentemente , la necessità di assumere la odierna determinazione in via preliminare , rinviando l’approvazione definitiva una volta acquisito il parere dell’organo consiliare;

TUTTO CIO’ premesso;

su proposta dell’Assessore alla Salute e alla Protezione Sociale , la Giunta regionale all’unanimità

#### DELIBERA

1. Di approvare in via preliminare , in attuazione di quanto previsto al riguardo dall’art.9, comma 1 della L.R. 17/2000, le modifiche e le integrazioni relative all’art.4 del “Regolamento per la concessione dei contributi per la realizzazione di “Progetti antiviolenza” , approvato con decreto del Presidente della Regione n.0454/Pres. del 28 novembre 2001 ,così come previsto dall’allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. Di rinviare l'approvazione definitiva ad avvenuta acquisizione del parere della Commissione consiliare competente , così come previsto dall'art.9, comma 1 della L.R.17/2000.

allegato A)

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA  
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA “REALIZZAZIONE DI  
PROGETTI ANTIVIOLENZA E ISTITUZIONE DI CENTRI PER  
DONNE IN DIFFICOLTA’ “ DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 16  
AGOSTO 2000 N.17, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE N.0454/PRES.DEL 28 NOVEMBRE 2001.

Art.1

(Modifica ed integrazione dell'art.4 del decreto del Presidente della Regione  
28 novembre 2001 n.0454/Pres.)

1. All'art.4 comma 1 del decreto 28 novembre 2001 n.0454/Pres. le parole “fino al limite massimo del 90% degli oneri sostenuti” sono sostituite con le parole” fino a copertura degli oneri da sostenere”.
2. All'art.4 comma 3 del decreto 28 novembre 2001 n.0454/Pres. sono abrogate le parole”e comunque in misura non superiore alla percentuale di contribuzione prevista a favore delle associazioni di cui al comma 1”.
3. All'art.4 il comma 5 del decreto 28 novembre 2001 n.0454/Pres., è sostituito , ai sensi dell'art. 4 comma 58 della legge regionale 29 gennaio 2003 , n.1, dal seguente . “I contributi sono erogati , contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo. Il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione”.

Art.2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.